



TRIBUNALE DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE

8584 /2026

Misure protettive e cautelari (risanamento aziendale)

Il giudice designato, dott. Francesca Reale;

visto il provvedimento di assegnazione in atti;

letto il ricorso depositato in data 14/04/2026 da:

(1) “OMISSIS”

Il Gruppo punta a una profonda riorganizzazione della rete retail e dei canali di vendita:

Rete fisica: Prevede la chiusura dei punti vendita "sottoperformanti" “OMISSIS” e l'apertura “OMISSIS”

E-commerce e nuovi canali: Si punta a un incremento del fatturato online con un tasso di crescita “OMISSIS”

1) Manovra Finanziaria e Rafforzamento Patrimoniale

La stabilità del Gruppo sarà garantita da un intervento sul capitale per complessivi “OMISSIS”

2) Riorganizzazione Societaria (Aggregazione)

Tutte le società “OMISSIS” saranno ricondotte sotto la diretta partecipazione di “OMISSIS”

Il piano mira a raggiungere un fatturato di gruppo di circa “OMISSIS” entro il 2030 mentre in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di espansione (stress test), il piano evidenzia comunque una capacità di tenuta, sebbene con una riduzione della redditività stimata in circa “OMISSIS” .

La società ha chiesto di inibire le azioni esecutive e cautelari: nonché divieto di acquisire diritti di prelazione non concordati (salvo dissenso dell'Esperto) inibizione della proposizione di istanze per l'apertura della liquidazione giudiziale o l'accertamento dello stato di insolvenza, il mantenimento dei contratti pendenti: divieto per i creditori e i fornitori di servizi essenziali (con specifico riferimento ai contratti di leasing arredi, logistica “OMISSIS”, spedizioni e-courrier e gestione software “OMISSIS”) di risolvere unilateralmente i contratti o modificarli in danno delle ricorrenti per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori.

Tra le misure richieste vi è poi quella di inibizione dalla decadenza del beneficio del termine per le rateizzazioni in corso con l'Agenzia delle Entrate, di vietare di proporre o proseguire ricorsi per ingiunzione di pagamento e di notificare intimazioni di pagamento di somme; la richiesta di sospensione rispetto all'escussione di fideiussioni collegate ai contratti di affitto di ramo d'azienda; ed, infine, la richiesta di inibire agli istituti di credito la segnalazione delle sofferenze che caratterizzano il debitore alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia.

La ricorrente ritiene che tali misure siano idonee a garantire il regolare corso della procedura e che siano proporzionate ai sacrifici richiesti ai creditori, essendo misure provvisorie che consentono la cristallizzazione del patrimonio e la conduzione serena delle trattative.

L'esperto nominato dott. “OMISSIS” ha concluso esprimendo parere favorevole alla conferma dell'efficacia delle invocate misure di protezione e cautelari sottolineando che la situazione è grave e complessa, ma non caratterizzata da una dispersione irreversibile del valore aziendale

Nella sua relazione aggiornata al 27 maggio 2026 l'esperto concorda con le analisi preliminari secondo cui la crisi non deriva da una perdita di attrattività del marchio, ma da una forte tensione finanziaria legata all'assorbimento di capitale circolante e alla complessità del modello distributivo.

Precisa che è stata definita un'intesa operativa con il partner logistico per garantire la continuità del servizio. Il nuovo schema prevede l'emissione di due fatture al mese pagate "a vista" sul lavoro effettivamente svolto,

superando le precedenti contestazioni sui pagamenti; che è stata effettuata una mappatura dei contratti di affitto di ramo d'azienda, prevedendo il recesso da punti vendita non strategici e la negoziazione dei rinnovi per i siti considerati strategici; che l'esposizione debitoria verso le banche è di circa "OMISSIS"; e che è in corso di verifica la disponibilità a un accordo, dato che finora non sono pervenuti aggiornamenti definitivi dai consulenti della società. L'esperto ha sottolineato che vi sono diversi potenziali investitori: la holding di "OMISSIS" ha confermato un concreto interesse al rilancio industriale del Gruppo, ritenendo validi gli asset e le direttrici strategiche del piano. La *due diligence* per definire l'impegno economico dovrebbe concludersi entro il 15 luglio 2026. Vi è inoltre un concreto interesse di "OMISSIS" a investire nel progetto.

La conferma delle misure protettive è considerata, in definitiva, essenziale dall'esperto per evitare che iniziative individuali dei creditori compromettano i rapporti con gli investitori "OMISSIS" e la possibilità di una soluzione che preservi la continuità operativa.

Preliminarmente va affermata l'ammissibilità della domanda rispetto alla prima domanda di composizione negoziata proposta da "OMISSIS". In primo luogo, è stato rispettato il termine annuale di cui all'art. 17, comma 9 del CCII, che stabilisce che, in caso di archiviazione di una precedente istanza, l'imprenditore non possa presentarne una nuova prima che sia decorso un anno.

Poiché la precedente procedura individuale di "OMISSIS" si è conclusa definitivamente il 28 febbraio 2025, e la nuova istanza di gruppo è stata presentata il 31 marzo 2026, il divieto temporale previsto dalla norma risulta ampiamente superato.

Del resto, la nuova procedura non è una riproposizione della precedente, ma affronta una crisi differente e nuova: mentre il primo percorso (2024-2025) riguardava esclusivamente "OMISSIS", l'attuale squilibrio economico-patrimoniale è maturato a seguito di nuove contingenze negative di mercato verificatesi nella seconda parte del 2025, che hanno reso necessario un intervento strutturale sull'intero Gruppo.

A differenza della prima composizione negoziata, che era di natura individuale per la sola holding, la nuova istanza coinvolge, “OMISSIS”, che costituiscono un gruppo di imprese ai sensi dell’art 2 lett h) CCII

Venendo all’esame delle misure richieste, sulla base di quanto emerso dall’istruttoria e dalla comparizione delle parti, non vi sono allo stato motivi ostativi alla conferma, per la durata transitoria di 120 giorni, delle misure protettive tipiche del divieto per i creditori di avviare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio delle società ricorrenti o sui beni e diritti strumentali all'esercizio dell'impresa, del divieto di acquisire diritti di prelazione non concordati (salvo dissenso dell'Esperto), del divieto di proposizione di istanze per l'apertura della liquidazione giudiziale o l'accertamento dello stato di insolvenza, del divieto per i creditori e i fornitori di servizi essenziali (con specifico riferimento ai contratti di leasing arredi, logistica “OMISSIS”, spedizioni e-courrier e gestione software “OMISSIS”) di risolvere unilateralmente i contratti o modificarli in danno delle ricorrenti per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori.

Al contrario, tale ultima richiesta non può essere accolta per i contratti già scaduti dal momento che la misura non può che riferirsi a rapporti contrattuali in essere tra l'imprenditore e i soggetti destinatari delle misure protettive, preesistenti e soprattutto pendenti, rispetto ai quali soltanto è concepibile una inibitoria dell’autotutela contrattuale. Ugualmente i contratti in scadenza dovranno essere oggetto di nuove trattative tra le parti, non potendo il Giudice disporre in merito ad essi.

Del resto, deve rilevarsi che spetta certamente all’imprenditore, che conserva la gestione ordinaria e straordinaria della impresa ai sensi dell’art. 21 CCII , assumere tempestivamente i comportamenti strategici finalizzati al rinnovo dei contratti funzionali alla prosecuzione dell’attività.

Quanto all’inibizione dalla decadenza del beneficio del termine dei rateizzi in corso di ammortamento tra le società istanti e l’Agenzia delle Entrate l’istanza può essere accolta

ex art.19 CCII, considerato che quest'ultima norma ha previsto la possibilità per l'imprenditore di chiedere al Tribunale "l'adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative" e che la sua formulazione ne suggerisce un'interpretazione "aperta", ove sia possibile ravvisare la strumentalità delle misure cautelari richieste con la procedura di composizione negoziata e con la ragionevole perseguibilità del risanamento dell'impresa;

Ebbene l'inibizione della decadenza richiesta non pare esser di eccessivo sacrificio per il creditore pubblico, visto che la sospensione del pagamento per un periodo di tempo limitato, da un lato, darebbe all'imprenditore una chance di reperire la provvista necessaria al pagamento e, dall'altro, di proseguire nel percorso di risanamento programmato (che vedrà nella transazione con lo stesso ente erariale lo strumento principale di ristrutturazione del debito), senza subire gli effetti pregiudizievoli della decadenza dalle rateizzazioni accordate.

Non può essere accolta, al contrario, la richiesta di inibizione dalla proposizione di ricorsi per ingiunzione di pagamento. Il ricorso per decreto ingiuntivo configura una azione di accertamento e non un'azione esecutiva o cautelare sul patrimonio. L'art. 19 del Codice della Crisi, del resto, non elenca le azioni monitorie tra i divieti applicabili, in quanto le misure protettive e cautelari della composizione negoziata devono essere tese soltanto a bloccare l'inizio o la prosecuzione di azioni esecutive.

Con riguardo, poi, alla possibilità di inibire le garanzie fideiussorie e autonome collegate ai contratti di affitto di rami di azienda deve rilevarsi come l'art. 18, primo comma, C.C.I., volto ad attribuire all'imprenditore in sede di composizione negoziata la facoltà di chiedere l'emanazione di misure protettive del patrimonio finalizzate alla ristrutturazione della di lui situazione debitoria e al superamento delle difficoltà economico-finanziarie della sua impresa, conduce ad ammettere anche l'estensione di dette misure rispetto a beni che non rientrano propriamente nella sfera giuridica del debitore (nel senso che quest'ultimo non è titolare di diritti reali sugli stessi) ma solo a condizione che siano comunque funzionali all'esercizio dell'impresa. Conseguenza di tale lettura è che le misure protettive non

possano estendersi in modo globale anche al patrimonio di terzi prestatori di garanzia generica, quali fideiussori e garanti dell'imprenditore debitore principale, potendo eventualmente riguardare soltanto specifici beni di cui i garanti sono titolari nel caso in cui siano appunto funzionali all'esercizio dell'attività d'impresa. La domanda formulata sul punto deve, pertanto, essere rigettata.

Nemmeno può trovare accoglimento la domanda di riconoscimento di una misura protettiva volta ad inibire, allo scopo di poter stipulare nuovi rapporti di finanziamento con soggetti non a conoscenza della situazione di difficoltà economica dell'imprenditore istante, agli istituti di credito la segnalazione delle sofferenze che caratterizzano il debitore alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, essendo tale limitazione incompatibile con la funzione pubblicistica del sistema delle segnalazioni di sofferenza, la cui consultazione non è neppure facoltativa, bensì obbligatoria da parte degli istituti bancari prima dell'erogazione del credito. La segnalazione ha l'obiettivo di tutelare la stabilità e l'efficienza del sistema bancario nel suo complesso e non può subire deroghe in presenza di imprese che riconoscono di trovarsi in una situazione di crisi.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e conferma l'efficacia, per la durata di centoventi giorni a decorrere dal giorno di pubblicazione dell'istanza nel Registro delle Imprese, delle seguenti misure protettive e cautelari:

-1. Inibizione di azioni esecutive e cautelari: divieto per i creditori di avviare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio delle società ricorrenti o sui beni e diritti strumentali all'esercizio dell'impresa. **2. Diritti di prelazione:** divieto di acquisire diritti di prelazione non concordati (salvo dissenso dell'Esperto). **3. Liquidazione Giudiziale:** inibizione della proposizione di istanze per l'apertura della liquidazione giudiziale o l'accertamento dello stato di insolvenza. **4. Mantenimento dei contratti pendenti:** divieto per i creditori e i fornitori di servizi essenziali di risolvere unilateralmente i contratti o modificarli in danno delle ricorrenti per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori. **5. Tutela dei**

rateizzi fiscali: inibisce la decadenza del beneficio del termine per le rateizzazioni in corso con l'Agenzia delle Entrate, con la precisazione che l'obbligo di pagamento di tutte le suddette rate riprenderà efficacia alla scadenza del termine di vigenza delle misure cautelari, dal quale torneranno a decorrere i termini di rateazione.

-Rigetta le ulteriori misure cautelari richieste;

-Onera l'esperto di segnalare tempestivamente al Giudice ogni fatto sopravvenuto o successivamente accertato che possa giustificare la revoca delle misure di protezione o l'abbreviazione della loro durata

-Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti e al Registro delle Imprese

Napoli, 29/05/26

Il Giudice

Dott. Francesca Reale